

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-ter</sup> N. 4

---

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**SGARBI**

per concorso nel reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 e 30, commi 1, 4 e 5, della legge n. 223 del 1990)

TRASMessa DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

*il 21 gennaio 2004*

---

3217/98 RGNR  
N. 19079/03 R.G. GIP.

## TRIBUNALE DI BRESCIA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

(Art. 3 c. 4 L. 140/03)

Il Giudice dell'udienza preliminare dr. Elisabetta Pierazzi,

letti gli atti del procedimento penale in epigrafe, a carico dell'on.le VITTORIO SGARBI, nato a Ferrara l'8.5.52, difeso fiduciarmente dall'avv. Salvatore Pino del foro di Milano e dall'avv. Giampaolo Cicconi del foro di Camerino, ed elettivamente domiciliato in Macerata, Via Fratelli Pianesi 5, presso lo studio dell'avv. Cicconi;

imputato

dei reati pp. e pp. dagli artt. 110, 595 commi 1, 2, 3 c.p., nonché 30 commi 1, 4 e 5 della legge 223/90, in relazione agli artt. 13 e 21 della legge 47/48, perché in concorso *con gli altri originari imputati*, rispettivamente Sgarbi Vittorio in qualità di conduttore, Martinez quale ideatore delle scene e « spalla » del conduttore, Taormina Carlo in qualità di ospite del programma e Arfaras Elsie in qualità di persona delegata dal concessionario televisivo provato al controllo della infradetta trasmissione televisiva a diffusione nazionale, denominata « *Sgarbi Quotidiani* », andata in onda il giorno 26 giugno 98 sulla rete televisiva « Canale 5 », rendevano dichiarazioni gravemente offensive della reputazione del dott. Davigo Piercamillo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in particolare esponendo durante la sigla un disegno raffigurante due maiali vestiti da magistrati con tocco, toga, un coltello e un grembiule sporco di sangue, e commentando ironicamente lo Sgarbi, rivolto al Martinez, « *È tua la copertina? Ti volevi riferire ai magistrati di Venezia? Di qualunque altra città d'Italia? ... non c'è nessun collegamento tra la copertina di Martinez e la musica che fa siamo tre piccoli porcellin e quello che dirò io... i porci miei sono porci miei, i porci tuoi sono porci tuoi...* » dichiarando poi lo Sgarbi — tra l'altro — testualmente quanto segue: « *io vi suggerisco, se avete intenzione di scrivere libri, di fare prima i magistrati: se voi volete avere una recensione sul Corriere in terza pagina, voi dovete non fare il libro e basta, ma fare il magistrato, magari del pool di Milano, perché se lo fai a Forlì o a Ravenna o anche a Venezia, non ti danno neanche la quindicesima; allora dovete fare i magistrati a Milano per pubblicare un libro di cui spero godrete dei diritti d'autore e allora soltanto avrete una recensione in terza pagina* », insinuando che la recensione costituisse un trattamento di favore nei confronti del magistrato milanese in ragione del

suo ruolo, sul punto insistendo in maniera esplicita, con il mostrare la terza pagina del quotidiano « *Corriere della Sera* », profferendo le testuali parole: « *Come la chiamereste voi questa pagina? io la chiamerei leccata di c... (bip). Trattasi del c... (bip) del dott. Davigo* » ed aggiungendo frasi sarcastiche sulla circostanza che la recensione occupasse lo spazio di sette colonne, nonché Sgarbi, quale conduttore, e Taormina, quale ospite, offendevano l'onore ed il prestigio del medesimo dott. Davigo accreditando, durante il dialogo conduttore-ospite, che fosse stato il dott. Davigo stesso ad avere « *mandato* » il Maresciallo della Guardia di Finanza Scaletta Salvatore (distaccato presso la Procura della Repubblica di Milano ed alle dirette dipendenze del Sostituto Procuratore Davigo) ad interrogare il finanziere Pier Francesco Facini Battaglia al precipuo scopo di « *fargli dire* » che Taormina era legato a clan camorristici e dunque al fine di « *incastarlo* », in base ad una precisa metodologia che era quella di far rivelare al confidente Pacini Battaglia, attraverso l'attività di indagine di un Maresciallo della Guardia di Finanza, che l'avvocato Taormina era collegato a capi di camorra e così provocando un'indagine per reati di mafia a carico di quest'ultimo.

Con l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati.

In Milano (foro della persona offesa) 26 giugno 1998.

Querela presentata il giorno 15 settembre 1998.

rilevato che all'udienza del 16.12.03 il difensore dell'imputato chiedeva in via preliminare la pronuncia di sentenza ex articolo 129 c.p.p. nei confronti del proprio assistito, ritenendo che le condotte contestate nell'imputazione all'On. Sgarbi rientrassero nell'ambito di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, e fossero dunque scriminate;

preso atto delle conclusioni in senso contrario dell'avv. Diofebo Alfieri, difensore della parte civile costituita dr. Piercamillo Davigo, che chiedeva rigettarsi la richiesta e trasmettersi gli atti alla Camera dei Deputati, e del rappresentante della pubblica accusa, che parimenti chiedeva il rigetto della richiesta;

ritenuto che a parere di questo giudice le condotte descritte in imputazione, che il querelante assume offensive della propria reputazione, non sono ricomprese tra quelle oggetto del disposto dell'articolo 68 Cost., siccome non espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, né a queste funzionalmente connesse; esse sono state tenute infatti nel corso di una trasmissione televisiva su di una rete a diffusione nazionale (« *Sgarbi Quotidiani* » del 26.6.98, trasmessa dall'emittente Canale Cinque), e dunque al di fuori dell'esercizio delle tipiche funzioni parlamentari, in difetto di quel flesso funzionale con queste ultime che la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato nella manifestazione *extra moenia* delle opinioni espresse (in precedenza o contestualmente) nell'esercizio più proprio della funzione parlamentare (tra le molte, C. Cost. n. 51/02).

In particolare non si ravvisa tale nesso nelle condotte relative alla « copertina » della trasmissione, raffigurante due maiali vestiti con toga, tocco, un coltello ed un grembiule sporco di sangue, commentata

dallo Sgarbi, e nello sviluppo successivo della trasmissione, che verteva su di un volume scritto dal dr. Davigo che aveva ottenuto una recensione assai positiva, sul valore letterario di tale volume, anche in paragone ad un diverso volume scritto dallo stesso Sgarbi, che tuttavia non avrebbe ricevuto recensioni analogamente lusinghiere, e proseguiva sulla attività giudiziaria che, svolta dallo stesso dottor Davigo in contemporanea alla sua attività di scrittore e di conferenziere, poi sarebbe a volte risultata lacunosa o sbagliata, e tra l'altro « fatta » nel modo che di seguito descrive, che l'imputazione riassuntivamente riporta.

Ritenuto quindi di non accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione, e di dovere quindi, a norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 140/03, disporre la trasmissione di copia degli atti del processo alla Camera dei Deputati, sospendendo il processo fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta:

P.Q.M.

Visto l'articolo 3 legge 140/03

DISPONE

la trasmissione di copia degli atti del processo alla Camera dei Deputati;

SOSPENDE

il processo fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta.

Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.

Brescia, 23 dicembre 2003

*Il Giudice*  
dr. Elisabetta Pierazzi